



Committente

ECOTETI SRL UNIPERSONALE

Loc. ingegnere – Sticciano Scalo
58036 – Roccastrada (GR)

Studio incaricato

SOLUZIONE AMBIENTE S.r.l.

Via A. Grandi, 2
50023 Impruneta (FI)

Autorità competente

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA – VAS – Opere pubbliche
Di interesse strategico regionale

Piazza dell'Unità Italiana, 1
50123 Firenze

Procedure autorizzative

Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 48 L.R. 10/2010 per Nuova Autorizzazione Unica
ex art. 208 D.Lgs 152/06

Oggetto

*Impianto per la gestione di rifiuti pericolosi ubicato in Loc. Ingegnere – Sticciano Scalo
Roccastrada (GR) – Nuovo lotto*

NOTA TECNICA INTEGRAZIONI

Il Legale Rappresentante

Il consulente tecnico incaricato
Dott. Alessio Tepsich

DICEMBRE 2024

INDICE

0	PREMESSA.....	2
1	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	2
2	PROVINCIA GROSSETO	3
3	ARPAT	4
4	SETTORE ECONOMIA CIRCOLARE E QUALITA' DELL'ARIA	7
5	ALTRE INTEGRAZIONI	10

0 PREMESSA

- In riferimento al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 48 L.R. 10/2010 per la progettazione dell'impianto di cui all'oggetto;
- in riferimento a quanto richiesto nella Vs Richiesta di elementi integrativi, notificato via PEC in data 13/11/2024, nonché nei contributi tecnici istruttori;
- considerato che per la prosecuzione del procedimento è necessario integrare la documentazione agli atti con alcune integrazioni/chiarimenti.

con il presente documento e rispettivi allegati si vengono a descrivere le integrazioni e le precisazioni richieste.

Si riporta di seguito punto per punto la risposta ad ognuna delle richieste integrative di cui sopra.

Si allegano al presente documento la relazione geologica dell'area, la relazione geotecnica dell'area, una tavola con la sistemazione della siepe esterna e la Tavola 1 di inquadramento territoriale che in fase di istanza non è stato possibile aprire.

La numerazione degli allegati, quando non si tratti di revisioni di documenti già trasmessi, prosegue quella degli allegati dell'istanza iniziale.

1 AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

1) come dichiarato dal proponente l'area in esame risulta essere ad una distanza inferiore a 500 metri dagli insediamenti residenziali, rientrando quindi tra i fattori escludenti previsti dal "Piano Regionale Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati" per la localizzazione di nuovi impianti di rifiuti pericolosi (la distanza esatta non viene dichiarata).

La distanza del centro abitato di Sticciano Scalo dall'area di scarico, situata all'interno del nuovo capannone, è di circa 240 m.

Si rimanda al chiarimento riportato per il Settore Economia Circolare e Qualità dell'Aria.

2) Il proponente dichiara che lo scopo principale è ottimizzare la gestione e la logistica attuale realizzando uno spazio dedicato ai rifiuti contenenti amianto, minimizzando i potenziali impatti o rischi. Non è chiaro se la ditta intenda depositare tutto il quantitativo di amianto dell'impianto già esistente nel capannone di nuova realizzazione oppure aumentarne il quantitativo; informazione che diventa fondamentale anche ai fini di un corretto inquadramento dell'esposizione al rumore e delle emissioni in atmosfera derivate dall'aumento del traffico veicolare in entrata ed in uscita dal cantiere e dell'aumento del rischio legato ad eventuali rotture di imballaggi durante il trasporto. Da considerare, a tal proposito, che La SP 157, passa all'interno del centro abitato di Sticciano Scalo.

La Ditta Ecoteti intende trasferire il quantitativo dei flussi annui dei rifiuti pericolosi richiesti in sede di istruttoria (170503*, 170601*, 170603*, 170605* e 170903*), attualmente gestiti nell'impianto esistente, nel nuovo capannone una volta autorizzato. Pertanto, non ci sarà un aumento del traffico veicolare, del rumore, dell'emissione di polveri in atmosfera e del rischio di incidenti legato ad eventuali rotture degli imballaggi.

3) A modifica di quanto dichiarato dal proponente rispetto alle relazioni con il piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati, si ritiene che almeno uno dei fattori preferenziali evidenziati in verde non tenga conto della reale viabilità della zona, perché parte delle SP 157 percorre il centro abitato e ha un fondo irregolare dovuto alle emergenze delle radici dei pini posti sui lati della strada, per cui non sembra particolarmente adatta a sostenere aumenti di traffico, soprattutto pesante.

Come già osservato nella risposta all'osservazione 2), Ecoteti intende trasferire l'attività di stoccaggio dei rifiuti pericolosi richiesti in sede di istruttoria (170503*, 170601*, 170603*, 170605* e 170903*) dall'impianto già in essere al nuovo impianto; pertanto, non si avranno aumenti di traffico veicolare che possano andare a peggiorare la situazione del fondo stradale della SP 157.

4) Il proponente, come ipotesi alternativa, analizza solo la possibilità di non realizzare tale progetto. Non è chiaro se abbia valutato la possibilità di effettuare l'operazione di deposito rifiuti pericolosi in un'area distante più di 500 metri dagli insediamenti residenziali, anche nell'ottica, citata nella relazione, di ottimizzare la gestione dei rifiuti e riservare il capannone oggetto della richiesta a rifiuti non pericolosi (se distante più di 200 metri dagli insediamenti residenziali all'interno del centro abitato).

Il lotto oggetto di costruzione del capannone è di proprietà di Ecoteti; pertanto, la possibilità di costruzione e realizzazione di un impianto su un lotto diverso che dovrebbe essere acquistato ex novo non è da prendere in considerazione come ipotesi alternativa.

5) Non viene specificata la durata temporale del deposito, né se saranno previste ispezioni visive del materiale depositato durante il periodo di permanenza nel capannone.

Il materiale rimarrà in deposito il tempo necessario ad accumulare un quantitativo, sempre nel rispetto del quantitativo istantaneo richiesto, tale per ottimizzare un trasporto verso impianti terzi per il completamento del ciclo di smaltimento (D15). Durante il periodo di deposito, il materiale verrà visionato per controllare che gli imballaggi non subiscano delle rotture.

2 PROVINCIA GROSSETO

Tra le criticità meritevoli di attenzione sono state indicate dal proponente la presenza di:

1) un "Fattore escludente" (di cui al paragrafo 3.5, punto 14, dell'allegato 4 del PRB), per le quali sono in corso le verifiche del Comune in ragione della richiesta fatta con la nota regionale AOOGR_0507580 del 24/09/2024

2) un "Fattore penalizzante" riferito alle "Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media - nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 500 anni" (di cui al paragrafo 3.5 dello stesso allegato 4 del PRB)

In quest'ultimo caso il "fattore penalizzate" risulterebbe corrispondere a livelli di pericolosità idraulica "bassa" per eventi alluvionali con tempo di ritorno superiore a 200 anni, come per altro desumibile dalla consultazione degli elaborati del vigente Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

A tal proposito si evidenzia che l'opera da realizzare è fattibile se rispetta i requisiti di cui alla L.R.T. n.41 del 24 luglio 2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del Dlgs 49/2010. Modifiche alla L.R.T. 80/2015 e alla L.R.T. 64/2014 ".

Fatti salvi gli esiti delle verifiche riguardanti il precedente punto 1, per quanto sopra argomentato e tenuto conto che lo Studio preliminare ambientale non raggiunge livelli di approfondimento tecnico richieste dalla normativa regionale in materia di prevenzione dal rischio idraulico (L.R.T. n.41 del 24 luglio 2018), si ritiene di suggerire l'esecuzione di un approfondimento sulla fattibilità idraulica del progetto nella successiva fase di autorizzazione.

Riguardo al fattore escludente, si rimanda al chiarimento riportato per il Settore Economia Circolare e Qualità dell'Aria.

Per il fattore penalizzante legato alla pericolosità idraulica bassa P1 e la conseguente fattibilità, è già stato discusso in sede di presentazione progetto per il rilascio del permesso a costruire Determinazione N. 1486 del 21/11/2023, già inserito come Allegato 2 all'interno dell'istanza di VAVIA. Si allegano le relative relazioni (Allegato 4 – Relazione Geologica 2019, Allegato 5 – Relazione Geologica Geotecnica 2023).

3 ARPAT

a) Sulla base di quanto riportato dal proponente, si chiede di dimostrare che lo spazio disponibile in impianto sia tale da garantire le operazioni di movimentazione e scarico rifiuti all'interno del capannone e che i volumi di stoccaggio previsti siano adeguati per i quantitativi richiesti.

Come espresso in relazione, il quantitativo istantaneo richiesto è pari a 49,9 ton. La Ditta Ecoteti stoccherà i rifiuti solamente all'interno del capannone, su una scaffalatura e sul pavimento. La scaffalatura metallica che sarà montata ha a disposizione 36 allocazioni di stoccaggio con una portata di 1 ton ciascuna, mentre le aree di stoccaggio su pavimento saranno due e avranno una superficie complessivamente pari a circa 40 mq. Visto che sulla scaffalatura sarà possibile stoccare fino a 36 ton, e considerato che lo stoccaggio a terra sarà effettuato prevalentemente tramite big bags (quindi, con la possibilità di stoccare circa 40 ton), si può ritenere che lo spazio di stoccaggio sarà adeguato ai quantitativi richiesti.

Riguardo allo spazio dedicato alle operazioni di scarico e movimentazione, la Ditta disporrà di un magazzino di circa 300 mq nel quale saranno disposte la scaffalatura e le aree di deposito a terra lungo le pareti; lo spazio dedicato all'area di scarico e movimentazione del rifiuto, tramite muletto elettrico è di circa 80 mq. Quest'area di scarico e movimentazione è ampiamente idonea all'ingresso in retromarcia dei camion, allo scarico e alla manovra dei muletti per posizionare il rifiuto nelle aree predisposte allo stoccaggio.

b) Dall'esame dello Studio preliminare ambientale e del Progetto preliminare dell'impianto di gestione di rifiuti pericolosi costituiti e/o contenenti amianto e altri isolanti pericolosi, emerge la presenza di un criterio escludente costituito dall'ubicazione dell'impianto rispetto alle disposizioni del Piano regionale dei rifiuti e bonifiche che occorre verificare nella progettazione dell'impianto. La presenza di un altro impianto autorizzato per rifiuti pericolosi e non, di fronte al nuovo impianto in progettazione, va sicuramente valutata come aspetto sinergico rispetto alla pressione e all'impatto sui vicini centri abitati. Nel caso venga superata la criticità del criterio escludente rispetto all'attuale progettazione dell'impianto, si ritiene che il committente ECOTETI S.r.L Unipersonale debba approfondire lo studio dei venti prevalenti della zona e valutare l'impatto della dispersione di fibre pericolose in aria, su obiettivi sensibili, in caso di emergenza

Come già indicato in risposta al contributo USL numero 2), la Ditta Ecoteti successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione art. 208 sul nuovo capannone, farà una richiesta di variante sull'impianto esistente per non gestire più i rifiuti pericolosi richiesti in sede di istruttoria (170503*, 170601*, 170603*, 170605* e 170903*). Riguardo al criterio escludente, si rimanda al chiarimento riportato per il Settore Economia Circolare e Qualità dell'Aria.

Durante la presentazione dell'iter autorizzativo successivo alla VAVIA, sarà approfondito lo studio della direzione prevalente dei venti e l'eventuale dispersione delle fibre pericolose in aria.

c) Dalla documentazione presentata, per quanto riguarda gli aspetti geologici ed idrogeologici ed uso del suolo, si rileva che:

- ***sebbene il sito sia ubicato in un'area a pericolosità idraulica bassa, si ritiene utile prevedere il piano di calpestio del capannone ad un'altezza superiore del piano di campagna al contorno;***
- ***il piano di calpestio del capannone deve essere realizzato in cls e pertanto impermeabile e deve prevedere opportune canalizzazioni interne per fare fronte ad eventuali sversamenti accidentali e relativo recupero dei liquidi eventuali;***

La Ditta prende atto dell'osservazione ed in fase di progettazione esecutiva, compatibilmente con le norme edilizie e urbanistiche, prevederà di realizzare il piano di calpestio ad un'altezza superiore rispetto al piano campagna. Il pavimento sarà realizzato in CLS. Visto lo stato fisico (solido) e la tipologia di stoccaggio (imballati in big bags e/o in teli di polietilene) dei rifiuti, non si verificheranno sversamenti di rifiuti liquidi.

Potrebbero verificarsi degli sversamenti accidentali dai mezzi in transito come carburanti, olii minerali lubrificanti, acidi di batterie. Per questi eventuali sversamenti accidentali la Ditta metterà a punto una procedura che prevede le seguenti misure:

- Creazione di una squadra composta operatori debitamente formati ed informati dei rischi connessi all'intervento;
- Dotazione di kit, presso i locali o il piazzale del magazzino, completo di materiali assorbenti quali segatura e sabbia, o alternativamente prodotto granulare tipo Terra Oil Absorbent in sacchi; D.P.I. specifici (in particolare guanti anti corrosione, mascherina, occhiali, tuta, scarpe antinfortunistiche) per tutti i membri della squadra di intervento.
- Attivazione di apposita procedura gestionale specifica, preventivamente organizzata, consistente nelle fasi di seguito descritte:

FASE	AZIONE	SOGGETTO	TEMPO DI ATTIVAZIONE
FASE 1	Rinvenimento sversamento	Operatore di piazzale/magazzino	-
FASE 2	Segnalazione agli uffici		Immediata
FASE 3	Segnalazione a capo squadra intervento	Impiegati uffici	Immediata
FASE 4	Vestizione della squadra e acquisizione kit	Squadra intervento	Nel più breve tempo possibile
FASE 5	Rimozione della causa dello sversamento	Squadra intervento o (se possibile) operatore di piazzale/magazzino	Nel più breve tempo possibile
FASE 6	Assorbimento del liquido sversato con materiale contenuto nel kit in dotazione	Squadra intervento	Nel più breve tempo possibile
FASE 7	Confezionamento del materiale utilizzato all'interno di big-bags e deposito in area "sicura"		Nel più breve tempo possibile
FASE 8	Lavaggio della superficie interessata con soluzione detergente		A fine assorbimento
FASE 9	Comunicazione fine intervento		A fine intervento
FASE 10	Redazione rapporto evento	Impiegati uffici	Entro giornata lavorativa
FASE 11	Conferimento dei rifiuti di assorbimento e lavaggio agli impianti deputati allo smaltimento;	Ditta specializzata ed autorizzata al trasporto	Entro limiti deposito temporaneo

- **non è ben chiaro a cosa serva l'ampia platea in c.a. antistante il capannone: si chiedono chiarimenti a riguardo;**

La platea antistante al capannone è necessaria per poter permettere ai mezzi che effettuano il trasporto dei rifiuti di effettuare le manovre in sicurezza.

- **si ritiene opportuno che venga fornito un quadro generale relativo agli aspetti geologici, idrogeologici e di presenza o meno della falda nel sito della particella di riferimento e di un conveniente intorno.**

La documentazione richiesta è stata presentata al Comune per il rilascio del Permesso a Costruire Determinazione N. 1486 del 21/11/2023, già inserito come Allegato 2 all'interno dell'istanza di VAVIA, si allegano inoltre le relazioni geologiche e Geotecniche del lotto (Allegato 4 e Allegato 5).

- d) L'impatto sulla componente ambiente idrico può essere considerato poco significativo se viene previsto un sistema di trattamento delle AMPP ricadenti sui piazzali, comunque interessati dal transito dei mezzi.**

Sia lo scarico dei rifiuti, sia la movimentazione sia lo stoccaggio verranno effettuati all'interno del capannone. Pertanto, il piazzale sarà adibito solamente al transito e alla manovra dei mezzi. Si ritiene che non sia da prevedere un sistema di trattamento delle AMPP ricadenti sul piazzale, in quanto queste acque sono individuate come AMDNC ai sensi dell'art.2 c. 1 lett. f) della LRT 20/2006.

e) Preso atto di quanto dichiarato dal Progettista in merito al fatto che l'impatto acustico prodotto è da ritenersi trascurabile, nonostante le valutazioni non siano redatte a firma di TCAA, considerato che da cartografia dell'area di interesse è possibile individuare edifici sparsi potenzialmente interessati dalle emissioni sonore dell'impianto in oggetto, visto che trattasi di impianto esistente a cui si aggiungeranno le attività di deposito preliminare di rifiuti sotto capannone, si ritiene che il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA a condizione che, in fase di rilascio della autorizzazione, venga presentata una valutazione previsionale di impatto acustico, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti normativi in prossimità dei recettori circostanti.

Nello specifico, dovrà essere presentata una valutazione previsionale di impatto acustico, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, redatta a firma di tecnico competente in acustica ambientale (TCAA) e conforme, nei contenuti, a quanto previsto dalla DGRT n° 857 del 21/10/2013 – Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della LR n° 89/98.

Relativamente alla fase di cantiere dovranno essere descritte dal punto di vista acustico le varie fasi di lavoro (costruzione capannone ed eventuali opere accessorie) con i relativi macchinari e il potenziale impatto anche in relazione al contesto di esecuzione dei lavori; dovranno essere identificati i recettori impattati dalle varie lavorazioni e dovrà esserne valutata l'esposizione in termini di livelli sonori attesi. La valutazione di impatto acustico richiesta è finalizzata anche alla verifica della necessità di ricorrere al rilascio di autorizzazioni in deroga, da richiedere alla Amministrazione Comunale di Roccastrada, per le fasi maggiormente impattanti (con acquisizione del parere ASL, come previsto dal DPGRT n° 2/R del 08/01/2014 e s.m.i, qualora necessario).

Relativamente alla fase di esercizio dovranno essere caratterizzate dal punto di vista acustico le varie sorgenti sonore utilizzate (muletti e altro) e il potenziale impatto sui recettori maggiormente esposti, dovuto sia alle attività già esistenti che a quelle in progetto.

Relativamente alla fase di cantiere: vista l'imminente cantierizzazione dell'area, la Ditta predisporrà una Valutazione previsionale d'impatto acustico.

Relativamente alla fase di esercizio: verrà predisposta una Valutazione previsionale d'impatto acustico e sarà presentata con la documentazione per l'istanza di autorizzazione.

f) Considerata la vicinanza del nuovo impianto ad abitazioni, si ritiene opportuno suggerire una schermatura con idonea alberatura, specie nel tratto nord est, che possa attenuare eventuali polveri e rumori accidentali.

Si allega la planimetria con la proposta della schermatura tramite vegetazione come mitigazione (Allegato 6).

4 SETTORE ECONOMIA CIRCOLARE E QUALITA' DELL'ARIA

Si rileva che l'area di intervento, in quanto interessata da un criterio escludente dell'allegato 4 del vigente piano regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati (Prb), segnalato direttamente dal proponente e descritto in premessa, non risulta idonea alla localizzazione dell'attività di gestione rifiuti prevista dal progetto.

Considerato che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA, si ritiene che il progetto non comporti effetti negati sull'ambiente in quanto lo stoccaggio dei rifiuti avviene completamente all'interno di un capannone.

Si riferisce che nel recente passato è stato rilasciato da codesto Settore un provvedimento di esclusione da VIA per un impianto che prevedeva di svolgere la stessa attività del presente progetto e per il quale sussisteva lo stesso criterio escludente relativo alla distanza da aree residenziali. Tale atto, seppur ricordando che allo stato delle vigenti disposizioni del Piano regionale rifiuti e bonifiche, l'impianto non potesse, al momento, essere realizzato, escludeva formalmente il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 D.Lgs 152/06.

Si fa presente che il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare è stato adottato dal Consiglio regionale con DCR n.68 del 27 settembre 2023.

Successivamente al lavoro svolto da parte del Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici - Autorità competente per la VAS, con DGR n. 781 del 1 luglio 2024 è stata approvata dalla Giunta Regionale l'istruttoria tecnica e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate con riferimento ai contributi e pareri pervenuti nonché le proposte di emendamento risultanti dall'attività istruttoria svolta, per la definitiva valutazione da parte del Consiglio regionale ai fini dell'approvazione finale della proposta di piano.

Il nuovo PRB, in corso di imminente approvazione da parte del Consiglio Regionale, non prevede più tra i criteri localizzativi per gli impianti di recupero alcun vincolo ostativo di distanza dalle aree residenziali, ma richiede di effettuare un esame caso per caso nell'ambito dei singoli procedimenti autorizzatori al fine di valutare i potenziali impatti di un nuovo impianto in relazione alle condizioni sito-specifiche.

Nelle more della presentazione dell'istanza autorizzativa, la quale avverrà successivamente all'approvazione del nuovo PRB, si chiede che nell'ambito del presente procedimento vengano valutati esclusivamente gli aspetti relativi agli impatti ambientali del progetto, così da poter giungere al rilascio di un provvedimento di esclusione da VIA.

del criterio penalizzante "Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 500 anni)";

Si rimanda al chiarimento al punto 2) riportato per la Provincia di Grosseto.

Si segnala inoltre che nella disamina della localizzazione non è stato preso in esame il seguente criterio escludente: "Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004".

Si riporta l'elenco dei criteri escludenti riportando anche il suddetto criterio, in relazione non era stato riportato per un errore di trascrizione.

Fattori escludenti per impianti di recupero autorizzati in procedura ordinaria

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

- Aree individuate come “invarianti strutturali” a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla L.R. 1/2005;
- Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della L.R. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.;
- Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell’articolo 2 della L.R. 21/2012;
- Aree di cui al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 21/2012 “*Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua*” ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI);
- Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 42/2004;
- Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al D.M. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008;
- Aree di interesse geologico (geositi) di cui all’art. 11 della l.r.56/2000;
- Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all’art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell’individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma dello stesso art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;
- Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della L.R. 20/84 s.m.i.;
- Aree con presenza di insediamenti residenziali - all’interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all’impianto siano conferiti rifiuti pericolosi;
- Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
- Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell’art. 9 comma 2 della L.R. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall’art. 13 comma 5 della stessa L.R. 25/98;
- Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell’individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004

Si fa presente che per l'ultimo criterio escludente, il lotto in questione non rientra in tali aree.

5 ALTRE INTEGRAZIONI

5. si chiede al proponente di presentare nuovamente l'elaborato grafico denominato "Tav01_Inquadramento", che mostra dei problemi in fase di apertura del relativo file.

Si allega nuovamente l'allegato grafico "Tav01_Inquadramento".